

## CIRCOLARE SETTIMANALE

NUMERO 1 DEL 12 GENNAIO 2024

### LA SETTIMANA IN BREVE

---

- **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

### LA SCHEDA INFORMATIVA

---

- **NOVITA' DEL DECRETO IRPEF**

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il c.d. "Decreto IRPEF", riguardante la riforma del sistema delle imposte sui redditi. Nello specifico si è intervenuto con modifiche dell'IRPEF e delle relative addizionali, in particolare variando le aliquote in vigore per il periodo d'imposta 2024, e stabilendo al contempo agevolazioni per chi assume nuovi lavoratori dipendenti, nonché eliminando l'ACE, pur disponendo un'apposita normativa transitoria, per i soggetti che residuano eccedenze ancora non utilizzate. Nella scheda si riportano quindi le novità introdotte dal Decreto.

- **INTERESSE LEGALE AL 2,5% DAL 1° GENNAIO 2024**

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il tasso di interesse legale è stato ridotto dal 5% al 2,5% dal 1° gennaio 2024. Questa riduzione ha risvolti anche in ambito fiscale, basti pensare al ravvedimento operoso che prevede in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi, la corresponsione della sanzione e degli interessi moratori, calcolati dal giorno successivo a quello della scadenza dell'adempimento fino al giorno in cui si decide di regolarizzarsi.

- **DECRETO MILLEPROROGHE 2024**

Come di consueto, a fine 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il c.d. "Decreto Milleproroghe" (per il 2024), il quale estende all'anno in corso alcune misure già in vigore nel 2023. Le norme del decreto sono vigenti dal 31.12.2023. Si riepilogano le principali novità.

- **SCOPERTA IMPRENDITORIALE - AGEVOLAZIONI PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO NEL MEZZOGIORNO: DOMANDE A PARTIRE DAL 7 FEBBRAIO**

Al via le agevolazioni per progetti di ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno. Al fine di contribuire ad alimentare il processo di scoperta imprenditoriale e il conseguente adattamento evolutivo della stessa, l'intervento, realizzato nell'ambito del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività 2021-27, sostiene progetti di ricerca e sviluppo, da realizzare nei territori delle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). Con il Decreto Direttoriale del 07/12/2023 sono stati definiti termini e modalità per la presentazione delle domande di agevolazione, che potranno essere presentate esclusivamente in via telematica dal 07/02/2024, mentre dal 24/01/2024 sarà disponibile la procedura di compilazione. Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo nel dettaglio i requisiti e le modalità per accedere all'agevolazione in esame.

### PRASSI DELLA SETTIMANA

---

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

### SCADENZARIO

---

- **SCADENZARIO DAL 12.01.2024 AL 26.01.2024**

Segue la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

### Superbonus per le ONLUS: calcolo delle soglie di spesa

Con [Risposta n. 2 dell'8 gennaio](#), in merito al **Superbonus**, le Entrate **chiariscono l'applicazione della peculiare modalità di calcolo**, prevista dall'articolo 119, comma 10-bis del decreto legge n. 34 del 2020 (decreto Rilancio), **per ONLUS, Odv e APS**.

L'ONLUS istante dichiarava di svolgere, *“in via principale, l'attività di assistenza sociale e socio-sanitaria «mediante strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali o disturbi mentali, tossicodipendenti e soggetti minori d'età in condizioni di rischio socio ambientale» ma anche di assistenza a rifugiati e in via secondaria, l'attività di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale ; e chiedeva chiarimenti sulla possibilità di applicare la modalità di cui al predetto comma 10-bis articolo 119, che prevede che **il limite di spesa ammesso al Superbonus si ottiene moltiplicando:***

- ◆ **il limite unitario**, previsto per le singole unità immobiliari,
- ◆ **per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi e ammessi alla detrazione e la superficie media di una unità abitativa immobiliare**, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI).

In risposta all'istante l'Agenzia conferma che **è requisito sufficiente lo svolgimento di attività anche solo assistenziali rientranti nei settori dell'assistenza sociale e sociosanitaria e della assistenza sanitaria** di cui all'articolo 10, comma 1, lett. a) nn. 1 e 2 del decreto legislativo 460/1997, come attività direttamente connesse a quelle istituzionali, **nonché le attività accessorie**.

### Bonus acqua potabile: proroga per le spese 2023

Con il [Provvedimento n 3221/2024](#) le Entrate hanno confermato **la proroga** fino al 31 dicembre 2023 del credito d'imposta per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica, dell'acqua potabile (**c.d. Bonus acqua potabile**). Si ricorda che **l'ammontare delle spese agevolabili va comunicato all'Agenzia delle Entrate tra il 1° febbraio e il 28 febbraio** dell'anno successivo al quello di sostenimento del costo tramite il servizio web disponibile nell'[area riservata del sito dell'Agenzia](#) alla voce **Credito di imposta per il miglioramento dell'acqua potabile**. [Scarica qui il modello e le istruzioni](#).

### Superbonus confermato fino al 2025 per le zone terremotate

Con una [Nota del 9 gennaio 2024](#) pubblicata sul sito della Presidenza del Consiglio, **il Commissario Straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016, Castelli, è stato specificato che** potranno continuare a beneficiare dello sconto in fattura e della cessione del credito **di imposta (i due vantaggi che “in ordinario” il D.L. 11/2023 ha cancellato, a partire dal 17 Febbraio 2023, lasciando la sola detrazione fiscale del singolo contribuente)** tutti coloro che entro il 31 Dicembre 2025 sosterranno spese, relative a **qualsiasi intervento di ricostruzione post sismica** di edifici danneggiati e resi inagibili **nei comuni per i quali sia stato dichiarato lo stato d'emergenza dal 1° Aprile 2009,**



riguardanti gli importi eccedenti il contributo previsto per la ricostruzione di cui al c. 1-ter (ecobonus) e/o al c.4-quater (sismabonus) ovvero nel caso di applicazione del c.d. "superbonus rafforzato", alternativo al contributo per la ricostruzione, di cui al c.4-ter dell'art. 119 del DL 34/2020.

Pertanto, si chiarisce che il Decreto-legge n. 212/2023 dedicato al Superbonus 110%, non contiene né modifiche né limitazioni rispetto al diritto al diritto di cumulare, fino al 31 dicembre 2025, il contributo sisma con il superbonus per la riparazione degli immobili danneggiati da sisma.

### **Dichiarazione nautica alto mare: telematica per tutti dal 9 gennaio 2024**

Con la [Risoluzione n. 2 del 9 gennaio](#) le Entrate pubblicano **le regole** aggiornate per la **dichiarazione telematica** di utilizzo dei **servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili** nella UE, di imbarcazioni da diporto e di navigazione in alto mare, ai fini della non imponibilità IVA.

In particolare, **si comunica il termine del periodo transitorio** previsto dalla risoluzione 54/2021, che aveva dato la possibilità, in via provvisoria, per i soggetti non residenti, privi di un rappresentante fiscale o di identificazione diretta in Italia, di trasmettere la comunicazione inviando copia del modello di dichiarazione al Centro Operativo di Pescara (COP).

Ora è stata predisposta una nuova procedura, per cui dal 9 gennaio, **anche i soggetti non residenti**, devono **presentare la "dichiarazione alto mare"** tramite l'apposito [servizio online](#) dell'Agenzia delle entrate.

### **Criptovalute: blocco su Binance per l'imposta di bollo. Cosa fare**

La Legge di bilancio 2023 ha introdotto l'applicazione dell'imposta di bollo sulla detenzione delle cosiddette criptovalute nella misura del 2 per mille annuo, **a decorrere** dall'anno fiscale 2023 (v. Circolare 30/E/2023). Nel mese di gennaio si versa per la prima volta l'imposta di bollo dovuta sulle cripto-attività detenute nel 2023, calcolata applicando l'aliquota del due per mille sul valore delle cripto-attività.

Quando le criptovalute sono detenute **su un exchange**, sarà questo, che agisce come **sostituto d'imposta** a determinare il valore e a versare l'imposta di bollo per conto del contribuente.

Nei giorni scorsi si è diffusa la notizia che, a causa di questa procedura, i fondi detenuti in cripto-attività presso alcuni exchange possano risultare bloccati. Uno dei principali portali, **Binance**, ha informato **gli utenti del problema dovuto al fatto che fondi detenuti sui wallet digitali sono solo in criptovalute, mentre il riaddebito del bollo avviene in euro.**

**Necessario**, dunque, **per gli utenti** mettere a disposizione dell'exchange, sul wallet, una somma in euro sufficiente a coprire il costo dell'imposta di bollo. Solo se ciò non sarà fatto, **l'exchange procederà all'operazione di conversione e addebito per analogo importo.**

### **Lavoro domestico: i minimi retributivi 2024**

Siglato l'8 gennaio scorso al Ministero del Lavoro, il **nuovo accordo** tra le organizzazioni sindacali e datoriali per **l'adeguamento dei minimi retributivi di colf, badanti e baby-sitter**, tenendo conto dell'indice di inflazione 2023.

**I nuovi valori sono applicabili dal 1° gennaio 2024.** [Scarica qui il testo con la tabella di dettaglio.](#) L'aumento che è stato definito, è molto lieve, pari allo 0,56% in più rispetto al 2023. Questo comporta di fatto che:



- ◆ **per una colf livello B la retribuzione minima oraria passa da 6,58 a 6,62 euro**, con incremento di 0,04 euro ogni ora lavorata,
- ◆ **per le badanti conviventi per persona non autosufficiente, livello Cs, la retribuzione minima sale da 1.120,76 a 1.127,04 euro al mese**, con un incremento dello stipendio di 6,28 euro.

### **Contributi AGCOM 2024: versamento entro il 1° marzo**

Pubblicate in GU n 4 del 5 gennaio **le delibere datate 8 novembre dell'AGCOM**, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, relative al **contributo dovuto per il 2024**. Di seguito **i soggetti** interessati e la misura del versamento:

- ◆ imprese operanti nel settore dei [servizi media](#) in misura pari al 2 per mille dei ricavi derivanti dalla fornitura di servizi media di cui alla voce A1 del conto economico,
- ◆ soggetti che operano nel settore delle [comunicazioni elettroniche](#) in misura pari all'1,4 per mille dei ricavi derivanti dalla fornitura di reti o di servizi di comunicazioni elettroniche, dell'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della delibera,
- ◆ Per le imprese operanti nel settore dei [servizi postali](#) la contribuzione è fissata in misura pari all'1,5 per mille dei ricavi,
- ◆ le imprese operanti nel settore dei [servizi di intermediazione on-line e motori di ricerca on-line](#) in misura pari al 2 per mille dei ricavi,
- ◆ le imprese operanti nel [settore dei servizi di piattaforma per la condivisione video](#) nel territorio italiano, in misura pari al 2 per mille dei ricavi,
- ◆ le imprese operanti nel [settore del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale](#) (opere cinematografiche; opere audiovisive e musicali; format televisivi; eventi sportivi; servizi di media) in misura pari allo 0,3 per mille dei ricavi,
- ◆ le imprese che esercitano [attività di prevenzione e repressione della diffusione illecita](#) di contenuti tutelati dal diritto d'autore ai sensi della legge n. 93/2023.

**Il versamento** del contributo Agcom deve essere eseguito **entro il 1° marzo 2024**, sul conto corrente bancario intestato all'Autorità, secondo [le seguenti modalità](#) differenziate a seconda del soggetto obbligato.

*Concludiamo informando che **dal 9 gennaio alle ore 24.00 del 9 febbraio 2024 i soggetti che hanno presentato la "comunicazione per l'accesso" al bonus pubblicità per l'anno 2023, possono confermare la prenotazione effettuata nel 2023, presentando le "Dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti pubblicitari realizzati" nel medesimo anno.***



## NOVITA' DEL DECRETO IRPEF

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il c.d. “Decreto IRPEF”<sup>1</sup>, riguardante la riforma del sistema delle imposte sui redditi. Nello specifico si è intervenuto con **modifiche** dell’IRPEF e delle relative **addizionali** – in particolare **variando** le **aliquote** in vigore per il **periodo d’imposta 2024** – e stabilendo al contempo **agevolazioni** per chi **assume nuovi lavoratori dipendenti**, nonché **eliminando l’ACE** – pur disponendo un’apposita **normativa transitoria**, per i soggetti che residuano **eccedenze ancora non utilizzate**.

Di seguito si riportano quindi le **novità** introdotte dal Decreto.

NOVITÀ DECRETO IRPEF									
<b>REVISIONE IRPEF</b>	<p>Viene in primo luogo <b>modificata, limitatamente</b> al <b>periodo d’imposta 2024</b>, la <b>misura</b> delle <b>aliquote IRPEF</b> – superando dunque per tale anno quanto previsto dalla “Legge di Bilancio 2022”<sup>2</sup> – come segue:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>SCAGLIONI DI REDDITO</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>fino a 28.000 euro</b></td> <td>23%<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td><b>oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro</b></td> <td>35%</td> </tr> <tr> <td><b>oltre 50.000 euro</b></td> <td>43%</td> </tr> </tbody> </table> <p>La <b>detrazione</b> per i <b>redditi di lavoro dipendente</b> (esclusi quelli di pensione ad alcuni assimilati al lavoro dipendente)<sup>4</sup> viene <b>innalzata</b> per l’<b>anno 2024 a 1.955 euro</b>, rispetto ai 1.880 euro attuali): in questo modo la “<b>no tax area</b>” per i <b>redditi di lavoro dipendente sale a 8.500 euro</b>, equiparando quella per i redditi da pensione.</p> <p>Si <b>modifica</b>, per l’<b>anno 2024</b>, il <b>requisito</b> per la corresponsione della somma a titolo di <b>trattamento integrativo</b><sup>5</sup>, prevedendo che tale <b>somma è riconosciuta</b></p>	SCAGLIONI DI REDDITO	2024	<b>fino a 28.000 euro</b>	23% <sup>3</sup>	<b>oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro</b>	35%	<b>oltre 50.000 euro</b>	43%
SCAGLIONI DI REDDITO	2024								
<b>fino a 28.000 euro</b>	23% <sup>3</sup>								
<b>oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro</b>	35%								
<b>oltre 50.000 euro</b>	43%								

<sup>1</sup> D.L. 216/2023 in G.U. n.303 del 30.12.2023 e **in vigore dal successivo 31.12.2023**. Esso rappresenta il primo dei decreti con cui si è intervenuto, come previsto dalla Legge delega fiscale (n.111/2023), per la riforma del sistema delle imposte sui redditi.

<sup>2</sup> art. 1, comma 2 della Legge 234/2021, che a partire dal 2023 aveva ridotto a 4 gli scaglioni di reddito a cui corrispondono le varie aliquote di tassazione ai fini delle imposte sui redditi.

<sup>3</sup> Fino al 2023, si aveva il 23% per i redditi fino a 15.000 euro ed il 25% per i redditi oltre i 15.000 euro e fino a 28.000 euro.

<sup>4</sup> art. 13, comma 1, lettera a), primo periodo del Tuir, il quale prevede che, se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli artt. 49 (redditi di lavoro dipendente), con esclusione di quelli indicati:

- ◆ nel comma 2, lettera a) – pensioni e assegni equiparati, e
- ◆ 50, comma 1 – redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, tra cui
  - ✓ lettere a) – compensi percepiti da soci di cooperative,
  - ✓ b) – indennità e compensi per incarichi,
  - ✓ c) – borse di studio,
  - ✓ c- bis) – incarichi e collaborazioni vari,
  - ✓ d) – remunerazioni dei sacerdoti,
  - ✓ h-bis) – prestazioni pensionistiche complementari, e
  - ✓ l) – compensi dei lavoratori socialmente utili),

spetta una detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell’anno, pari a 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro.

<sup>5</sup> di cui all’art. 1, comma 1, primo periodo del D.L. 3/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21/2020. Si ricorda che la “Legge di Bilancio 2020” (Legge 160/2019) aveva costituito un “Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti”, con una dotazione di 3 miliardi di euro per l’anno 2020 e 5 miliardi a decorrere dal 2021, e con il citato decreto-legge del 2020 sono state concretamente attuate le predette misure di riduzione del cuneo fiscale. Dal 01/07/2020 è stata quindi riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo ai percettori di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati, a specifiche condizioni (imposta lorda superiore all’ammontare della detrazione spettante per lavoro



	<p>a favore dei contribuenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ con <b>reddito complessivo non superiore a 15.000 euro</b>,</li> <li>◆ qualora l'<b>imposta lorda</b> determinata sui <b>redditi di lavoro dipendente e assimilati</b>, ma con <b>esclusione</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ di quelli relativi a pensioni e assegni equiparati,</li> <li>✓ dei compensi percepiti da soci di cooperative,</li> <li>✓ delle indennità e compensi per incarichi,</li> <li>✓ delle borse di studio,</li> <li>✓ relativi ad incarichi e collaborazioni vari,</li> <li>✓ delle remunerazioni dei sacerdoti,</li> <li>✓ delle prestazioni pensionistiche complementari, e</li> <li>✓ dei compensi dei lavoratori socialmente utili</li> </ul> </li> </ul> <p>sia di <b>importo superiore</b> a quello della <b>detrazione</b> spettante per i redditi di <b>lavoro dipendente, diminuita</b> però dell'importo di <b>75 euro</b> (quindi nuovamente pari a 1.880 euro) e rapportato al periodo di lavoro nell'anno.</p> <p>La modifica in esame serve di fatto a <b>neutralizzare il citato l'innalzamento della soglia di "non tax area"</b>, che si è visto passare da 8.173 euro a 8.500 euro.</p> <p>Viene infine stabilito che, nella <b>determinazione</b> degli <b>acconti</b> dovuti ai fini dell'<b>IRPEF</b> e relative <b>addizionali</b> per i <b>periodi d'imposta 2024 e 2025</b>, si assume, quale <b>imposta del periodo precedente</b>, quella che si sarebbe determinata <b>non applicando le disposizioni</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ sulla <b>variazione</b> delle <b>aliquote</b>, e</li> <li>◆ sull'<b>aumento</b> della <b>detrazione</b> per i <b>redditi di lavoro dipendente</b>.</li> </ul>		
<p><b>MODIFICHE DETRAZIONI FISCALI</b></p>	<p>Viene <b>diminuita</b> la <b>detrazione dall'imposta lorda</b> spettante per l'anno <b>2024</b>, ai fini dell'<b>IRPEF</b>, per l'importo di <b>260 euro</b> relativamente ai <b>contribuenti</b> titolari di un <b>reddito complessivo superiore a euro 50.000</b>.</p> <p>La decurtazione in questione deve essere <b>applicata</b> sulla detrazione spettante per le seguenti <b>tipologie di oneri</b>:</p> <table border="1" data-bbox="438 1473 1452 1619"> <tr> <td data-bbox="438 1473 507 1619"><b>a)</b></td> <td data-bbox="507 1473 1452 1619"><b>oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%<sup>6</sup>.</b></td> </tr> </table>	<b>a)</b>	<b>oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%<sup>6</sup>.</b>
<b>a)</b>	<b>oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%<sup>6</sup>.</b>		

dipendente). In sostanza, è stata innalzata da 80 a 100 euro la misura mensile del bonus in busta paga previsto per tali categorie di contribuenti (introdotta dal D.L. 66/2014, contestualmente abrogato); è anche elevato il limite di reddito che dà diritto all'agevolazione in misura piena (da 24.600 euro si passa a 28.000 euro). Tale trattamento integrativo è stato poi oggetto di modifiche da parte della "Legge di Bilancio 2022" (art. 1, comma 3 della Legge 234/2021) che in linea generale riduce da 28.000 euro a 15.000 euro il reddito complessivo oltre il quale non è più dovuto il bonus (pari a 1.200 euro in ragione annua a decorrere dal 2021, mentre è stato pari a 600 euro per l'anno 2020). Dall'altro lato, la norma riconosce comunque il trattamento integrativo, se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 28.000 euro, ma in presenza di una specifica condizione: la somma di un insieme di detrazioni individuate dalla norma medesima (per carichi di famiglia, per redditi da lavoro dipendente, assimilati e da pensione, per mutui agrari e immobiliari per acquisto della prima casa limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui contratti fino al 31.12.2021, per erogazioni liberali, per spese sanitarie nei limiti previsti dall'art. 15 del TUIR, per le rate per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e da altre disposizioni normative, per spese sostenute fino al 31.12.2021) deve essere di ammontare superiore all'imposta lorda. In tal caso, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l'imposta lorda.

<sup>6</sup> dal citato TUIR o da qualsiasi altra disposizione fiscale.



	<p> Fanno però <b>eccezione</b> a tale regola le <b>spese sanitarie</b><sup>7</sup>, che non rientrano pertanto tra gli oneri che vedono sottratto l'importo in esame</p> <p><b>b) erogazioni liberali a favore delle ONLUS</b>, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche<sup>8</sup></p> <p><b>c) erogazioni liberali in favore dei partiti politici</b><sup>9</sup></p> <p><b>d) erogazioni liberali a favore degli enti del terzo settore</b><sup>10</sup></p> <p><b>e) premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi</b><sup>11</sup></p>
	<p>Si precisa in ogni caso che, ai fini della riduzione della detrazione, il <b>reddito complessivo</b> è assunto <b>al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale</b> e di quello delle relative <b>pertinenze</b><sup>12</sup>.</p> <p><b>Esempio 1</b></p> <p>Nel corso del <b>2024</b> una <b>persona fisica</b> ha maturato un <b>reddito</b> pari a <b>45.000 euro</b> (o comunque inferiore a 50.000 euro), sostenendo i seguenti oneri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>spese sanitarie</b> per <b>euro 750</b>;</li> <li>◆ <b>spese veterinarie</b> per <b>euro 200</b>;</li> <li>◆ <b>oneri scolastici</b> per i <b>figli a carico</b> per un importo complessivo di <b>euro 1.000</b>.</li> </ul> <p>Considerando il mancato superamento della soglia reddituale di euro 50.000, la <b>detrazione IRPEF</b> sarà pari ad <b>euro 1.318</b> – ossia <math>[(750 - 129,11^{13}) \times 19\%] + 200 + 1.000</math></p> <p><b>Esempio 2</b></p> <p>Se il soggetto visto in precedenza avesse maturato – sempre nel <b>2024</b> – un <b>reddito</b> pari a <b>52.000 euro</b> (o comunque superiore a 50.000 euro), i medesimi oneri visti in precedenza, avrebbero portato, in considerazione del superamento della soglia reddituale di euro 50.000, ad una <b>detrazione IRPEF</b> pari ad <b>euro 1.058</b> – ossia <math>[(750 - 129,11) \times 19\%] + 200 + 1.000 - 260</math>.</p>
<p><b>ADEGUAMENTO ADDIZIONALI IRPEF</b></p>	<p>Per garantire la coerenza della disciplina dell'<b>addizionale regionale</b> all'IRPEF con la nuova articolazione degli scaglioni dell'IRPEF:</p>

<sup>7</sup> di cui all'art. 15, comma 1, lettera c) del TUIR.

<sup>8</sup> art. 15, comma 1.1.

<sup>9</sup> art. 11 del D.L. 149/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13/2014.

<sup>10</sup> di cui all'art. 83, comma 1, primo e secondo periodo del D.lgs. 117/2017 (c.d. "Codice del terzo settore").

<sup>11</sup> ex art. 119, comma 4, quinto periodo del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 77/2020.

<sup>12</sup> di cui all'art. 10, comma 3-bis del citato TUIR, il quale dispone che, se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze, rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare. Sono pertinenze le cose immobili di cui all'art. 817 del Codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari, dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata.

<sup>13</sup> franchigia attualmente prevista per le spese sanitarie, ex art. 15, comma 1, lettera c) del TUIR.



	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ si <b>differisce al 15.04.2024 il termine</b><sup>14</sup> – previsto dalla legislazione vigente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui l'addizionale si riferisce – per <b>modificare gli scaglioni e le aliquote</b> applicabili per l'anno di imposta 2024.</li> <li>◆ si prevede che i <b>comuni per l'anno 2024</b>, entro il <b>termine di approvazione del bilancio di previsione</b>, modificano – con propria delibera – gli <b>scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale</b> al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'IRPEF.</li> </ul> <p>Infine, per i comuni nei quali nell'anno <b>2023</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ risultano <b>vigenti le aliquote dell'addizionale comunale</b> differenziate per scaglioni di reddito, e</li> <li>◆ <b>non è stata adottata la delibera</b> citata in precedenza nel rispetto del termine stabilito dalla norma in questione, o non viene trasmessa entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera fa riferimento;</li> </ul> <p>per l'anno <b>2024 l'addizionale comunale si applica sulla base dei nuovi scaglioni dell'IRPEF</b>.</p> <p>A tal fine trovano applicazione la prima, la terza e la quarta aliquota vigenti nel comune nell'anno 2023, con l'<b>eliminazione della seconda aliquota</b>.</p>		
<p><b>MAGGIORAZIONE COSTO DEL PERSONALE PER NUOVE ASSUNZIONI</b></p>	<p>Viene stabilito che, per il <b>periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (2024 per i "soggetti solari")</b>, in attesa della completa attuazione della delega fiscale<sup>15</sup> e della revisione delle agevolazioni a favore degli operatori economici, per i <b>titolari di reddito d'impresa</b> e gli <b>esercenti arti e professioni il costo del personale</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ di <b>nuova assunzione</b></li> <li>◆ con <b>contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato</b></li> </ul> <p>è <b>maggiorato</b>, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al <b>20%</b> del costo riferibile all'<b>incremento occupazionale</b>.</p> <p>L'agevolazione in questione <b>presuppone</b> che l'impresa si trovi in <b>condizioni di normale operatività</b>, stante la necessità di realizzare <b>incrementi occupazionali</b>, e dunque:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ spetta ai <b>soggetti</b> che hanno <b>esercitato l'attività</b> nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2023 (<b>2023 per i "soggetti solari"</b>) <b>per almeno 365 giorni</b>;</li> <li>◆ <b>non spetta</b> alle <b>società</b> e agli <b>enti</b>: <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ in <b>liquidazione ordinaria</b>,</li> <li>✓ assoggettati a <b>liquidazione giudiziale</b> o</li> <li>✓ agli <b>altri istituti liquidatori</b> relativi alla <b>crisi d'impresa</b>.</li> </ul> </li> </ul> <p>L'agevolazione in questione spetta ai <b>titolari di reddito d'impresa</b> e quindi:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: center;">ai <b>"soggetti IRES"</b><sup>16</sup></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">alle <b>imprese individuali</b>, comprese le <b>imprese familiari</b> e le <b>aziende coniugali</b></td> </tr> </table>	ai <b>"soggetti IRES"</b> <sup>16</sup>	alle <b>imprese individuali</b> , comprese le <b>imprese familiari</b> e le <b>aziende coniugali</b>
ai <b>"soggetti IRES"</b> <sup>16</sup>			
alle <b>imprese individuali</b> , comprese le <b>imprese familiari</b> e le <b>aziende coniugali</b>			

<sup>14</sup> di cui all'art. 50, comma 3, secondo periodo del D.lgs. 446/1997.

<sup>15</sup> in particolare, dell'art. 6, comma 1, lettera a) della Delega al Governo per la riforma fiscale (Legge 111/2023).

<sup>16</sup> di cui all'art. 73 del TUIR.



alle **società di persone** ed equiparate<sup>17</sup>

agli **esercenti arti e professioni** che svolgono attività di **lavoro autonomo**<sup>18</sup>

Per gli **enti pubblici e privati diversi dalle società**, i **trust non commerciali**<sup>19</sup> nonché gli **OICR, residenti** nel territorio dello Stato<sup>20</sup>, il regime in questione **opera esclusivamente** in relazione al **reddito di impresa** eventualmente conseguito.

#### Gli **incrementi occupazionali**:

- ◆ rilevano a **condizione** che il **numero dei dipendenti a tempo indeterminato** al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso **al 31.12.2023** sia **superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente**;
- ◆ vanno considerati **al netto** delle **diminuzioni occupazionali**
  - ✓ in **società controllate o collegate**<sup>21</sup>, o
  - ✓ **facenti capo**, anche per interposta persona, allo **stesso soggetto**, per **finalità antielusive**.

Il **costo riferibile all'incremento occupazionale** è quello pari al **minor importo** tra:

il **costo effettivo** relativo ai **nuovi assunti**

l'**incremento complessivo** del **costo del personale** risultante dal conto economico<sup>22</sup> rispetto a quello relativo all'**esercizio in corso al 31.12.2023**

Per i **soggetti** che **non redigono il bilancio** di esercizio con lo **schema di conto economico** di cui al Codice civile (**soggetti IAS/IFRS adopter**) si assumono le **corrispondenti voci di costo del personale**.



I **costi riferibili al personale dipendente** sono comunque **imputati temporalmente** in base alle **regole applicabili** ai fini della **determinazione del reddito** del contribuente: dunque, per i **soggetti in contabilità semplificata** e per gli **esercenti arti e professioni**, detti **costi rileveranno** secondo il **principio di cassa**.

**Nessun costo è riferibile all'incremento occupazionale** nel caso in cui, alla **fine del periodo d'imposta successivo** a quello in corso al **31.12.2023 (2024 per i "soggetti solari")**, il **numero dei lavoratori dipendenti** – inclusi quelli a tempo determinato – risulti **inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta** in corso al **31.12.2023**.

Sempre per il **periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (2024 per i "soggetti solari")**, al fine di incentivare l'assunzione di **particolari**

<sup>17</sup> ai sensi dell'art. 5 del TUIR.

<sup>18</sup> art. 54 del TUIR.

<sup>19</sup> ossia quelli che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale.

<sup>20</sup> di cui all'art. 73, comma 1, lettera c) del TUIR.

<sup>21</sup> ai sensi dell'art. 2359 del c.c.

<sup>22</sup> art. 2425, comma 1, lettera b), numero 9) del c.c.



**categorie di soggetti**, il **costo dell'incremento occupazionale** riferibile a **ciascun nuovo assunto** è **moltiplicato per i coefficienti di maggiorazione** che verranno individuati da apposito decreto<sup>23</sup>. La disposizione vale **anche** ai fini della **determinazione dell'incremento complessivo del costo del personale** risultante dal conto economico e si applica laddove il **nuovo assunto** rientri in una delle **categorie di lavoratori** meritevoli di **maggiore tutela** che seguono:

<b>a)</b>	lavoratori <b>molto svantaggiati</b> <sup>24</sup>
<b>b)</b>	persone con <b>disabilità</b> <sup>25</sup> e <b>persone svantaggiate</b> <sup>26</sup> , <b>ex degenti di ospedali psichiatrici</b> (anche giudiziari), soggetti in trattamento psichiatrico, <b>tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa</b> in situazioni di difficoltà familiare, persone <b>detenute o internate</b> negli istituti penitenziari, <b>condannati e gli internati</b> ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno <sup>27</sup>
<b>c)</b>	<b>donne di qualsiasi età con almeno due figli di età minore</b> di 18 anni o <b>prive di un impiego regolarmente</b> retribuito da almeno 6 mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree in cui vi è un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato <sup>28</sup> , annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il MEF
<b>d)</b>	<b>donne vittime di violenza</b> , inserite nei percorsi di protezione debitamente certificati dai centri antiviolenza <sup>29</sup> , da cui sia derivata la <b>deformazione</b> o lo <b>sfregio permanente</b> del viso <b>accertato</b> dalle competenti <b>commissioni mediche</b> di verifica
<b>e)</b>	<b>giovani ammessi</b> agli <b>incentivi all'occupazione giovanile</b> <sup>30</sup>
<b>f)</b>	lavoratori con <b>sede di lavoro situata in regioni</b> che nel 2018 presentavano: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ un <b>prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75%</b> della media EU27, o comunque <b>compreso tra il 75% e il 90%</b>, e</li> <li>◆ un <b>tasso di occupazione inferiore alla media nazionale</b></li> </ul>
<b>g)</b>	<b>soggetti già beneficiari del reddito di cittadinanza</b> <sup>31</sup> che: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ siano <b>decaduti dal beneficio</b><sup>32</sup>, e</li> <li>◆ che <b>non integrino i requisiti</b> per l'accesso all'<b>Assegno di inclusione</b><sup>33</sup></li> </ul>

<sup>23</sup> Come anticipato, si rinvia a un **decreto del MEF**, da emanarsi **entro il 30.01.2024** (30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto), per la definizione delle **disposizioni attuative** della presente agevolazione, con particolare riguardo alla **determinazione dei coefficienti di maggiorazione** relativi alle categorie di lavoratori svantaggiati, in modo da garantire che la **complessiva maggiorazione non ecceda il 10% del costo del lavoro** sostenuto per dette categorie.

<sup>24</sup> ai sensi dell'art. 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17.06.2014, e successive modificazioni.

<sup>25</sup> art. 1 della Legge 68/1999.

<sup>26</sup> ai sensi dell'art. 4 della Legge 381/1991.

<sup>27</sup> art. 21 della Legge 354/1975 e successive modificazioni.

<sup>28</sup> di cui all'art. 2, numero 4), lettera f), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione.

<sup>29</sup> ex art. 5-bis del D.L. 93/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge 119/2013.

<sup>30</sup> di cui all'art. 27, comma 1 del D.L. 48/2023.

<sup>31</sup> di cui agli artt. da 1 a 13 del D.L. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26/2019.

<sup>32</sup> per effetto dell'art. 1, commi 313 e 318 della Legge 197/2022.

<sup>33</sup> art. 1 e ss. del D.L. 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge 85/2023.



	<p>Nella <b>determinazione dell'acconto delle imposte</b> sui redditi dovuto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◆ per il <b>periodo d'imposta successivo</b> a quello in corso al <b>31.12.2023 (2024</b> per i "soggetti solari"), <b>non si tiene conto</b> delle norme in questione;</li><li>◆ per il <b>periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (2025</b> per i "soggetti solari") si assume, quale <b>imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando</b> le disposizioni in questione.</li></ul>
<p><b>ABROGAZIONE ACE E DISCIPLINA TRANSITORIA</b></p>	<p>Viene stabilita la <b>definitiva<sup>34</sup> abrogazione dell'Aiuto alla crescita economica (ACE)<sup>35</sup></b>, a decorrere dal <b>periodo d'imposta successivo</b> a quello in corso al <b>31.12.2023 (2024</b> per i "soggetti solari").</p> <p> Viene però stabilito che, <b>fino ad esaurimento</b> degli effetti creati in passato dall'agevolazione in questione, <b>continuano ad applicarsi le disposizioni</b> relative all'importo del <b>rendimento nozionale</b> eccedente il reddito complessivo netto del <b>periodo d'imposta in corso al 31.12.2023</b>.</p> <p>Ciò significa che i <b>soggetti che avevano accumulato un'eccedenza ACE</b> ancora <b>non utilizzata</b>, alla data di entrata in vigore del presente Decreto, potranno <b>continuare a beneficiarne</b> anche successivamente al 2024 (fino a che la esauriscono).</p>

<sup>34</sup> si ricorda che già il comma 1080 della "Legge di Bilancio 2019" (Legge 145/2018) aveva disposto l'abrogazione dell'art. 1 del D.L. 201/2011 e dei commi da 549 a 553 dell'art. 1 della "Legge di Bilancio 2017" (Legge 232/2016) – ossia della norma introduttiva e dell'ACE e di quella che l'aveva modificata, nello specifico variandone la misura dei coefficienti applicabili alla relativa base a seconda dei periodi d'imposta in cui trovava applicazione. Allo stesso tempo, l'art. 1, commi da 28 a 34 della medesima "Legge di Bilancio 2019" aveva previsto l'introduzione di un'aliquota ridotta al 15% per l'IRES, da applicare agli utili destinati all'acquisto di beni strumentali e alle nuove assunzioni. Successivamente, l'art. 2 del D.L. 34/2019, ha sostituito l'agevolazione IRES al 15% in favore di imprese che reinvestivano i propri utili o effettuavano nuove assunzioni, con un diverso incentivo che prevedeva una progressiva riduzione dell'aliquota IRES sul reddito di impresa correlata al solo reimpiego degli utili. L'art. 19 del "Decreto Sostegni-bis" (D.L. 73/2021) ha infine introdotto un regime transitorio straordinario della disciplina dell'ACE per gli aumenti di capitale fino a 5 milioni di euro, che prevedeva anche la possibilità di trasformare il relativo beneficio fiscale in credito d'imposta compensabile per il 2021: la norma stabiliva inoltre che nel 2021, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale è pari al 15% (rispetto al coefficiente ordinario di remunerazione pari all'1,3%).

<sup>35</sup> di cui al citato art. 1 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, e ai commi da 549 a 552 dell'art. 1 della "Legge di Bilancio 2017".



## INTERESSE LEGALE AL 2,5% DAL 1° GENNAIO 2024

Con **Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze**<sup>36</sup>, il **tasso di interesse legale** è stato **ridotto** dal 5% **al 2,5% dal 1° gennaio 2024**.

Questa riduzione ha risvolti anche in ambito fiscale, basti pensare al **ravvedimento operoso** che prevede in caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi, la corresponsione della sanzione e degli **interessi moratori**, calcolati dal giorno successivo a quello della scadenza dell'adempimento fino al giorno in cui si decide di regolarizzarsi.

### INTERESSE LEGALE AL 2,5% DAL 1° GENNAIO 2024

Con **Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze**, il **tasso di interesse legale** è stato **ridotto** dal 5% **al 2,5% a partire dal 1° gennaio 2024**.

La misura del tasso d'interesse legale, nel corso degli anni, ha subito diverse modifiche, ma si ricorda che la variazione non scatta automaticamente ogni anno. Il **tasso d'interesse legale**, infatti, è **calcolato** sulla base:

- ◆ del **rendimento** medio annuo lordo dei **titoli di Stato** di durata non superiore a 12 mesi;
- ◆ del **tasso di inflazione** registrato nell'anno;

se tali valori rimangono invariati, anche il tasso d'interesse legale non subisce modifiche.

**Condizione necessaria** perché il nuovo tasso d'interesse venga applicato è che il **Decreto** del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Mef) venga **pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce**.

Si riporta qui di seguito una **tabella riassuntiva** sulle modifiche al tasso d'interesse legale subite nel corso degli anni:

#### IL NUOVO TASSO D'INTERESSE LEGALE

PERIODO DI VALIDITÀ	MISURA TASSO INTERESSE LEGALE
DAL 01.01.2024	<b>2,5%</b>
DAL 01.01.2023	<b>5%</b>
DAL 01.01.2022	<b>1,25%</b>
DAL 01.01.2021	<b>0,01%</b>
DAL 01.01.2020	<b>0,05%</b>
DAL 01.01.2019	<b>0,8%</b>
Dal 01.01.2018	<b>0,3%</b>
Dal 01.01.2017	<b>0,1%</b>
Dal 01.01.2016	<b>0,2%</b>
Dal 01.01.2015	<b>0,5%</b>

<sup>36</sup> Del 29.11.2023 pubblicato in G.U. n.288 del 11.12.2023





## DECRETO MILLEPROROGHE 2024

Come di consueto, **a fine 2023** è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il c.d. “**Decreto Milleproroghe**”<sup>41</sup> (per il **2024**), il quale **estende** all'anno in corso **alcune misure** già in vigore nel 2023. Le norme del decreto sono **vigenti dal 31.12.2023**<sup>42</sup>. Si riepilogano le principali novità.

DECRETO MILLEPROROGHE 2024	
<p><b>CREDITO D'IMPOSTA PER ACQUISTI DI BENI STRUMENTALI</b></p> <p>(diversi da quelli 4.0)</p>	<p>Si segnala che nel testo del Decreto <b>non risulta</b> una norma, in precedenza inserita nella versione in bozza, particolarmente attesa dagli operatori, ossia la <b>proroga</b> dal 30.11.2023 <b>al 30.06.2024</b> del <b>termine</b> per l'effettuazione degli <b>investimenti “prenotati”</b> – con ordine al venditore e versamento di un acconto almeno pari al 20% del costo – per il <b>credito d'imposta per acquisti di beni strumentali (diversi da quelli 4.0)</b><sup>43</sup>.</p> <p>La <b>possibilità di prenotazione termina</b> pertanto con gli investimenti per i quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ è stato <b>versato l'acconto</b> del 2022 <b>entro il 31.12.2022</b>, e</li> <li>◆ <b>l'acquisto è avvenuto entro il 30.11.2023</b>.</li> </ul>
<p><b>DIVIETO FATTURAZIONE ELETTRONICA OPERATORI SANITARI</b></p>	<p>Viene <b>prorogato</b><sup>44</sup> <b>fino al 31.12.2024</b> il <b>divieto di fatturazione elettronica</b> per gli <b>operatori IVA</b> che effettuano <b>prestazioni o cessioni sanitarie</b> nei confronti delle <b>persone fisiche/consumatori finali</b>.</p> <p>I suddetti soggetti <b>continueranno</b> quindi <b>ad emettere i documenti fiscali</b> come facevano in precedenza (<b>fatture cartacee o ricevute</b>).</p>
<p><b>PROROGA TERMINE EMISSIONE ATTI DI RECUPERO PER AIUTI DI STATO E DE MINIMIS</b></p>	<p>In deroga a quanto previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente<sup>45</sup>, viene <b>prorogato di un anno il termine</b> per la <b>notifica degli atti di recupero</b><sup>46</sup> delle somme relative agli <b>aiuti di Stato</b> e agli <b>aiuti de minimis automatici e semiautomatici</b> per i quali le <b>Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione</b> dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc<sup>47</sup>.</p> <p>Più in particolare, la <b>proroga di un anno riguarda</b> la notifica dei citati <b>atti di recupero</b> che, in base alle disposizioni vigenti, <b>scadono tra il 31.12.2023 e il 30.06.2024</b>.</p>
<p><b>ASSUNZIONE INCARICHI LAUREATI IN MEDICINA E</b></p>	<p><b>Fino al 31.12.2024</b> si consente<sup>48</sup> ai <b>laureati in medicina e chirurgia</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>abilitati</b>, e</li> <li>◆ <b>iscritti ad un corso di formazione di medicina generale</b>.</li> </ul>

<sup>41</sup> G.U. n.303 del 30.12.2023 [D.L. 215/2023](#).

<sup>42</sup> L'art. 20 dispone che il decreto entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

<sup>43</sup> anche per tali beni l'agevolazione spetta nella misura del 40% per gli investimenti prenotati entro il 31.12.2022 ed effettuati entro il 30.11.2023, mentre per quelli effettuati successivamente l'agevolazione applicabile è pari al 20%.

<sup>44</sup> attraverso la modifica dell'art. 10-bis, comma 1, primo periodo del D.L. 119/2018.

<sup>45</sup> art. 3, comma 3 della Legge 212/2000.

<sup>46</sup> art. 1, commi da 421 a 423 della Legge 311/2004 e art. 1, commi da 31 a 36 della Legge 234/2021.

<sup>47</sup> ai sensi dell'art. 10, comma 6 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 115/2017 (recante la “Disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234”), emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

<sup>48</sup> attraverso la proroga delle disposizioni di cui all'art. 2-quinquies del D.L. 18/2020, che agiva postergando il termine di cui all'art. 4, comma 2 del D.L. 228/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15/2022 – termine peraltro già prorogato al 31.12.2023 dall'art. 4, comma 9-quater del D.L. 198/2022, n. 198 (“Decreto Milleproroghe 2022”).






**CHIRURGIA E  
SPECIALIZZANDI  
IN PEDIATRIA**

di **assumere incarichi provvisori** o di **sostituzione di medici di medicina generale**.

Al contempo viene permesso ai **medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria** di **assumere**, durante il **percorso formativo**, **incarichi provvisori** o di **sostituzione di pediatri di libera scelta** convenzionati con il servizio sanitario nazionale. A tali soggetti viene quindi data la possibilità di **valorizzare l'attività svolta** quale **attività pratica**, da **computare nel monte ore complessivo** previsto a tal fine<sup>49</sup>.

<sup>49</sup> dall'art. 26, comma 1 del D.lgs. 368/ 1999.



# SCOPERTA IMPRENDITORIALE

## AGEVOLAZIONI PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO NEL MEZZOGIORNO

### DOMANDE A PARTIRE DAL 7 FEBBRAIO

#### INTRODUZIONE

Al via le **agevolazioni per progetti di ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno**. Al fine di contribuire ad alimentare il processo di **scoperta imprenditoriale** e il conseguente adattamento evolutivo della stessa, l'intervento, realizzato nell'ambito del *Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività 2021-27*, **sostiene progetti di ricerca e sviluppo**, da realizzare nei territori delle **Regioni meno sviluppate** (Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

Le risorse disponibili **ammontano a 300 milioni di euro<sup>50</sup>**, a valere sull'**Azione 1.1.4. del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027**.

Con il [Decreto Direttoriale del 7 dicembre 2023](#) sono stati definiti i **termini e le modalità** per la presentazione delle domande di agevolazione, le quali potranno essere presentate esclusivamente in via telematica dal **7 febbraio 2024**, mentre dal **24 gennaio 2024** sarà disponibile la **procedura di compilazione**.

Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo nel dettaglio i requisiti e le modalità per accedere all'agevolazione in esame.

#### INDICE DELLE DOMANDE

1. **Qual è l'ambito operativo** della misura e a **quanto** ammontano **le risorse disponibili**?
2. **Chi sono i beneficiari** della misura e **quali** sono i **requisiti** che devono avere?
3. **Quali sono i progetti ammissibili**?
4. **Quali sono le agevolazioni concedibili**?
5. **Quali sono le spese ammissibili**?
6. **Quali sono le modalità e i termini** di presentazione della domanda?
7. **Qual è la procedura di istruttoria** delle domande di agevolazione?
8. **Quali sono i criteri** di valutazione?
9. **Come viene erogata l'agevolazione**?

<sup>50</sup> [Decreto 13 luglio 2023](#).



## DOMANDE E RISPOSTE

### D.1. QUAL È L'AMBITO OPERATIVO DELLA MISURA E A QUANTO AMMONTANO LE RISORSE DISPONIBILI?

**R.1.** Al fine di sostenere la valorizzazione economica dell'innovazione attraverso la sperimentazione e l'adozione di **soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate e di accelerare**, al contempo, **la ricerca collaborativa e il processo di scoperta dinamica e imprenditoriale** di nuovi domini di specializzazione, sono state disciplinate le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile per il sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di rilevanza strategica per il sistema produttivo e, in particolare, per la competitività delle PMI, coerenti con le aree tematiche della Strategia nazionale di specializzazione intelligente ovvero finalizzati a individuare traiettorie tecnologiche e applicative evolutive della stessa.

Per la concessione delle agevolazioni previste a sostegno dei progetti realizzati nei **territori delle regioni meno sviluppate** sono rese disponibili, in prima applicazione<sup>51</sup>, **risorse pari a 300 milioni di euro**. Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa a sportelli.

La **dotazione finanziaria** prevista è di:

- ◆ **Una quota pari al 60%** delle risorse attivate è riservata ai **progetti proposti da PMI e da reti di imprese**. Ai fini dell'accesso alla predetta riserva, i soggetti che propongono un progetto di ricerca e sviluppo in forma congiunta devono appartenere **tutti alla categoria delle PMI**, ad eccezione degli Organismi di ricerca, o devono realizzare il progetto mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete;
- ◆ Nell'ambito della predetta riserva, una **sotto riserva pari al 25 %** della stessa è **destinata alle micro e piccole imprese**.

### D.2. CHI SONO I BENEFICIARI DELLA MISURA E QUALI SONO I REQUISITI CHE DEVONO AVERE?

**R.2.** Possono beneficiare delle agevolazioni i **seguenti soggetti**<sup>52</sup>

BENEFICIARI
le <b>imprese che esercitano</b> le seguenti attività <sup>53</sup> : <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>attività industriale</b> diretta alla produzione di beni o di servizi;</li> <li>◆ <b>attività di trasporto</b> per terra, per acqua o per aria;</li> <li>◆ <b>altre attività ausiliarie in favore delle precedenti</b>;</li> </ul> ivi comprese le <b>imprese artigiane di produzione di beni</b> <sup>54</sup> ;
le <b>imprese agro-industriali</b> che svolgono prevalentemente attività industriale
i <b>Centri di ricerca</b> <sup>55</sup> : è definito centro di ricerca, l'impresa, con personalità giuridica autonoma, che svolge attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale, non rientrante nella definizione di Organismo di ricerca.

<sup>51</sup> A valere sull'Azione 1.1.4. del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027.

<sup>52</sup> Ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del DM 13 luglio 2023.

<sup>53</sup> di cui all'articolo 2195 del Codice civile, numeri 1 e 3.

<sup>54</sup> di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.

<sup>55</sup> come definiti dall'articolo 1, comma 1, lett. a) del DM 13 luglio 2023.



le **imprese agricole** che esercitano una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse<sup>56</sup>, che **operino come soggetti co-proponenti** di un progetto congiunto.

gli **Organismi di ricerca**, che operino come **soggetti co-proponenti** di un progetto congiunto.

**I progetti di ricerca e sviluppo** devono essere realizzati in **forma collaborativa**. A tal fine, i **progetti sono ammissibili** secondo, **in alternativa, una delle seguenti modalità**:

- a) progetto **realizzato congiuntamente da più proponenti**, che preveda:
- ✓ un **massimo di tre soggetti proponenti**, ivi compresa l'impresa capofila;
  - ✓ **almeno una PMI<sup>57</sup>** tra i soggetti proponenti;
  - ✓ che **ciascuno dei soggetti proponenti** sostenga **almeno il 10% dei costi ammissibili**;
  - ✓ il ricorso allo strumento del **contratto di rete** o ad **altre forme contrattuali di collaborazione**, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato.
- b) progetto **realizzato da una PMI** ovvero da una **piccola impresa a media capitalizzazione** quale **singola proponente**, che preveda la partecipazione di uno o più soggetti esterni all'impresa, indipendenti dalla stessa, che concorrano alle attività del progetto attraverso servizi di ricerca, prestazioni di consulenza alla ricerca e sviluppo e/o ricerca contrattuale, il cui valore sia almeno pari al 10% dei costi complessivi ammissibili del progetto.

**Le imprese**, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, devono **possedere i** seguenti **requisiti**:

REQUISITI
a) essere regolarmente costituiti in forma societaria ed iscritti nel Registro delle imprese <sup>58</sup>
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria, non essere sottoposte a procedure concorsuali
c) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà <sup>59</sup>
d) trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati ovvero, per le imprese individuali e le società di persone, disporre di almeno due dichiarazioni dei redditi presentate
e) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea
f) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero

<sup>56</sup> di cui all'articolo 2135 del codice civile.

<sup>57</sup> e piccole e medie imprese, come definite dall'allegato 1 del regolamento GBER.

<sup>58</sup> I soggetti non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione delle agevolazioni la disponibilità di almeno sede secondaria nei territori di competenza dell'intervento agevolativo ed il rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 9, terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

<sup>59</sup> Così come individuata all'articolo 2, punto 18, del Regolamento GBER.



g) presentare un'adeguata capacità di rimborsare il finanziamento agevolato<sup>60</sup>

h) non aver effettuato, nei 2 anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l'unità locale interessata dalla realizzazione del progetto in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni, impegnandosi a non farlo anche fino ai 2 anni successivi al completamento del progetto stesso



**Gli Organismi di ricerca**, alla data di presentazione della domanda, **devono possedere**, dove compatibili in ragione della loro forma giuridica, **tutti i requisiti di cui sopra ad eccezione delle lettere c) e f).**

### D.3. QUALI SONO I PROGETTI AMMISSIBILI?

**R.3. I progetti ammissibili** alle agevolazioni devono prevedere **la realizzazione di attività:**

- ◆ di ricerca industriale;
- ◆ di sviluppo sperimentale,

**finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti**, tramite lo sviluppo delle **tecnologie abilitanti fondamentali (KETs):**

- ◆ Materiali avanzati e nanotecnologia
- ◆ Fotonica e micro/nano elettronica
- ◆ Sistemi avanzati di produzione
- ◆ Tecnologie delle scienze della vita
- ◆ Intelligenza artificiale
- ◆ Connessione e sicurezza digitale

nell'ambito delle **aree tematiche e delle traiettorie di sviluppo definite dalla Strategia nazionale di specializzazione intelligente** ovvero nell'ambito di altre aree tematiche e traiettorie di sviluppo non rientranti nella predetta Strategia, al fine di contribuire ad alimentare il **processo di scoperta imprenditoriale e il conseguente adattamento evolutivo** della stessa.

I progetti devono essere diretti ad introdurre **significativi avanzamenti tecnologici**, non limitandosi alla sola fase di ricerca, e prevedere attività strettamente connesse tra di loro in relazione all'obiettivo previsto dal progetto.

Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, **i progetti devono:**

- ◆ essere realizzati nell'ambito di una o più delle proprie unità locali ubicate nei **territori delle regioni meno sviluppate;**
- ◆ prevedere **spese e costi ammissibili non inferiori a 1 milione di euro e non superiore a 5 milioni di euro;**
- ◆ avere una **durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi;**
- ◆ **l'avvio delle attività progettuali** deve avvenire **successivamente alla data di presentazione** della domanda di agevolazione e **comunque entro 3 mesi dalla concessione delle stesse;**
- ◆ **rispettare il principio DNSH<sup>61</sup>;**

<sup>60</sup> Di cui all'articolo 6 e, quindi, un valore dell'indicatore A.3.i dell'allegato n. 2 almeno pari a 0,8.

<sup>61</sup> Sulla base degli orientamenti e delle istruzioni per l'applicazione del predetto principio contenuti nel Rapporto ambientale relativo al Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 e sulla base degli ulteriori indirizzi emanati in materia in sede nazionale e europea.



- ◆ non ricadere in specifici ambiti di esclusione<sup>62</sup>.

#### D.4. QUALI SONO LE AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI?

**R.4. Le agevolazioni** sono concesse, nei limiti delle intensità massime di aiuto e delle soglie di notifica individuali<sup>63</sup>, **nelle seguenti forme** in concorso tra loro:

- ◆ nella forma del **finanziamento agevolato**:
  - ✓ per una percentuale nominale **pari al 50% dei costi e delle spese** ammissibili;
- ◆ nella forma del **contributo diretto alla spesa**, per una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili articolata come segue:
  - ✓ **35%** per le imprese di **piccola dimensione**;
  - ✓ **30%** per le imprese di **media dimensione**;
  - ✓ **25%** per le imprese di **grande dimensione**.
- ◆ **per gli Organismi di ricerca**, le agevolazioni sono concesse esclusivamente nella forma di contributo diretto alla spesa:
  - ✓ per una percentuale nominale **pari al 60% dei costi e delle spese** ammissibili per attività di ricerca industriale
  - ✓ **pari al 40% dei costi e delle spese** ammissibili di sviluppo sperimentale.



Il **tasso agevolato di finanziamento** è pari al **20% del tasso di riferimento**, vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea e pubblicato nel sito internet [https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount-rates\\_en?prefLang=it](https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount-rates_en?prefLang=it)

#### D.5. QUALI SONO LE SPESE AMMISSIBILI?

**R.5.** Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese e i costi relativi a:

<b>SPESE AMMISSIBILI</b>	
<b>a.</b>	il personale del soggetto proponente impegnato nel progetto, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto dell'iniziativa. Sono esclusi i costi del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali.
<b>b.</b>	gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo
<b>c.</b>	servizi di consulenza, di ricerca contrattuale e gli altri servizi utilizzati per l'attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato
<b>d.</b>	le spese generali relative al progetto
<b>e.</b>	i materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto

<sup>62</sup> Come previsto dall'articolo 7 del regolamento (UE) 1058/2021.

<sup>63</sup> Stabilito rispettivamente, dall'articolo 25 e dall'articolo 4 del regolamento GBER.



Il soggetto beneficiario deve dotarsi di **un sistema di contabilità separata o di un'adeguata codificazione contabile** atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato. Inoltre, i **costi sostenuti nell'ambito delle attività di sviluppo sperimentale** devono essere **rilevati separatamente da quelli sostenuti nell'ambito delle attività di ricerca industriale**.




**Non sono ammessi i titoli di spesa** il cui importo sia inferiore a euro 500,00, al netto di IVA.

#### D.6. QUALI SONO LE MODALITÀ E I TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA?

R.6. La **domanda di agevolazione** a valere sull'intervento "D.M. 13 luglio 2023 – Scoperta imprenditoriale" deve essere **presentata** in via **esclusivamente telematica dalle ore 10:00 alle ore 18:00 di tutti i giorni lavorativi**, dal lunedì al venerdì, **a partire dal 7 febbraio 2024** pena l'invalidità e l'irricevibilità, utilizzando la procedura disponibile nel sito internet del Soggetto gestore <https://fondocrescitasostenibile.mcc.it>.

Tuttavia, è possibile procedere alla **compilazione della domanda** di agevolazione e della ulteriore documentazione allegata è resa disponibile nel sito internet del Soggetto gestore **a partire dal 24 gennaio 2024**.



Per **informazioni sull'attuazione e rendicontazione** dei progetti di ricerca e sviluppo, utilizzare l'indirizzo [info\\_fcs@mcc.it](mailto:info_fcs@mcc.it). Per i soli **quesiti di natura normativa**, relativi all'interpretazione delle disposizioni attuative, è attivo l'indirizzo di posta elettronica: [INFO\\_RS-FCS@mimit.gov.it](mailto:INFO_RS-FCS@mimit.gov.it).

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SI RINVIA  
ALL'APPOSITA SEZIONE DELLE [FAQ](#)

La **domanda di agevolazione** deve essere redatta online **secondo lo schema** di cui **all'allegato n. 1**, unitamente **alla documentazione** qui di seguito **elencata**.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  
[SCARICA TUTTI GLI ALLEGATI](#)



La domanda deve essere compilata e presentata [esclusivamente online sul sito <https://fondocrescitasostenibile.mcc.it>](https://fondocrescitasostenibile.mcc.it).

Al modulo di domanda di concessione ed erogazione, **redatto secondo lo schema di cui all'Allegato n. 1 (SCHEMA DI DOMANDA il fac-simile non va utilizzato per la presentazione della domanda)** deve essere allegata la **seguinte documentazione**<sup>64</sup>:

- a) **Scheda tecnica**, per ciascuno dei soggetti proponenti, redatta in conformità allo schema di cui **all'allegato n. 3**;
- b) da parte del soggetto proponente o, nel caso di progetto congiunto, da parte del solo soggetto capofila: **piano di sviluppo**, redatto in conformità allo schema di cui **all'allegato n. 4**;
- c) **dichiarazione sostitutiva di atto notorio**, una per ciascuno dei soggetti proponenti, concernente i dati contabili utili per le valutazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 3, del decreto direttoriale contenente le informazioni riportate nello schema di cui **all'allegato n. 5**. Tale dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante dell'impresa proponente e controfirmata dal presidente del collegio sindacale o dal revisore unico ovvero, nel caso in cui tali organi sociali non siano presenti, da un professionista iscritto nell'albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. Nel caso di bilancio consolidato, la dichiarazione è altresì sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale o da un revisore unico dell'impresa controllante, qualora diversa dal soggetto interessato. Tale dichiarazione non deve essere resa dagli organismi di ricerca;
- d) **dichiarazione sostitutiva di atto notorio** inerente ai requisiti di accesso alle agevolazioni di cui al D.M. in oggetto, redatta secondo lo schema di cui **all'allegato n. 6a** ovvero, nel caso di **organismi di ricerca**, redatta secondo lo schema di cui **all'allegato n. 6b**. Tale dichiarazione, nel caso di progetti presentati in forma congiunta, deve essere presentata per ciascuno dei soggetti co-proponenti. I soggetti proponenti, eccetto gli organismi di ricerca, di micro, piccola o media dimensione e le piccole imprese a media capitalizzazione, devono compilare lo schema di cui **all'allegato n. 6c** relativo al **"Prospetto per il calcolo dei parametri dimensionali"** e presentarlo in allegato alla domanda di agevolazioni;
- e) **dichiarazione sostitutiva di atto notorio**, per ciascuno dei soggetti proponenti, in ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ed alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia in data 23 dicembre 2009, redatta secondo lo schema di cui **all'allegato n. 7**;
- f) nel **solo caso di progetto proposto congiuntamente**, da parte del solo soggetto capofila: **copia del contratto di rete o di un'altra tipologia di contratto** volta a definire una collaborazione, stabile e coerente tra tutti i soggetti proponenti, definito in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lett. a), del D.M. in oggetto;
- g) in caso di accesso alla maggioranza di cui alla lettera b) del comma 7 dell'articolo 5 del decreto direttoriale:

<sup>64</sup> Di cui all'Allegato 2 del [Decreto Direttoriale del 7 dicembre 2023](#).



- ✓ Copia delle certificazioni ambientali e di efficientamento energetico rientranti nelle categorie EMAS, UNI EN ISO 14001, UNI CEI EN ISO 50001, possedute alla data di presentazione della domanda;
  - ✓ dichiarazione di impegno, da parte dell'impresa proponente, al relativo mantenimento per un periodo non inferiore a 3 (tre) anni della certificazione secondo il modello di cui in appendice A;
- h) in caso di accesso alla maggiorazione di cui al comma 6 dell'articolo 5 del decreto direttoriale: copia della certificazione della parità di genere eventualmente posseduta alla data di presentazione della domanda e conseguita almeno a decorrere dal 31 dicembre 2022.

Il **Ministero comunica** tempestivamente, con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel proprio sito internet, **l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie**. Con lo stesso provvedimento, è disposta la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande.

Le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello che non trovano copertura finanziaria si considerano decadute.



Il soggetto che presenta domanda **assolve l'obbligo relativo all'imposta di bollo** provvedendo ad **annullare una marca da bollo di importo pari a 16,00 euro**<sup>65</sup>.

L'annullamento della marca da bollo, in ottemperanza al disposto dell'articolo 12 del D.P.R. n. 642/72, deve essere effettuato **riportando il numero identificativo della marca da bollo** nell'apposita sezione del modulo di domanda. Tale **marca da bollo** deve essere **conservata in originale** presso la sede o gli uffici del soggetto richiedente per eventuali successivi controlli.

#### D.7. QUAL È LA PROCEDURA DI ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE?

**R.7.** Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa a sportello, nel **rispetto dell'ordine cronologico giornaliero di presentazione**. Le domande presentate nello stesso giorno sono, pertanto, considerate come pervenute nello stesso istante, indipendentemente dall'ora e dal minuto di presentazione.

L'**attività istruttoria** è articolata nelle **seguenti fasi**:

- a) **verifica della completezza della documentazione presentata e dei requisiti e delle condizioni formali di ammissibilità;**
- b) **valutazione istruttoria della domanda sulla base dei seguenti elementi:**
  - ✓ caratteristiche tecnico-economico-finanziarie e di ammissibilità del soggetto proponente, anche attraverso i principali indici di bilancio;
  - ✓ l'ammissibilità dell'iniziativa, considerati gli ambiti di esclusione previsti dall'articolo 7 del regolamento (UE) 1058/2013;
  - ✓ la coerenza dell'iniziativa proposta con le finalità dichiarate e con le aree tematiche indicate nella domanda di agevolazioni;

<sup>65</sup> Come previsto dalla legge n. 71/2013, articolo 1, commi 591 e 592, per le istanze presentate per via telematica.



- a. rispetto del principio DNSH66;
- b. fattibilità tecnica, sostenibilità economico-finanziaria, qualità tecnica e impatto del progetto di ricerca e sviluppo67;
- ✓ la pertinenza e la congruità delle spese e dei costi previsti dal progetto di ricerca e sviluppo, nel rispetto dei relativi parametri, determinando il costo complessivo ammissibile;
- c. la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per assicurare l'integrale copertura del fabbisogno agevolativo del progetto, sulla base delle agevolazioni spettanti in relazione ai costi ritenuti ammissibili.

Il soggetto gestore completa l'attività **di cui alla lettera a) nel termine di 20 giorni dalla presentazione della domanda** di agevolazioni. La **positiva conclusione delle attività di cui alla lettera a), è condizione indispensabile per proseguire con le valutazioni di ammissibilità istruttoria.**

In caso di **conclusione negativa** delle attività di cui alla lettera a), il **Soggetto gestore ne dà puntuale e motivata informazione al Ministero** affinché quest'ultimo ne possa dare **comunicazione al soggetto proponente.**

In caso di **positiva conclusione** delle attività sopra descritta, il **Soggetto gestore procede all'attività di cui alla lettera b),** da completare **nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda** di agevolazione.

#### D.8. QUALI SONO I CRITERI DI VALUTAZIONE?

**R.8.** Il Soggetto gestore effettua le valutazioni istruttorie<sup>68</sup> sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

CRITERI DI VALUTAZIONE	
CARATTERISTICHE DEL SOGGETTO PROPONENTE	<b>CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA:</b> capacità di realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo con risorse interne, da valutare sulla base delle competenze e delle esperienze del proponente rispetto al settore/ambito in cui il progetto ricade, con particolare riferimento: <ul style="list-style-type: none"><li>◆ alla presenza di personale qualificato e di strutture interne dedicate all'attività di ricerca e sviluppo</li><li>◆ alla tipologia e numerosità dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nei tre anni precedenti la presentazione della domanda di agevolazione;</li><li>◆ all'ammontare delle spese di ricerca e sviluppo sostenute nello stesso periodo;</li></ul>
	<b>QUALITÀ DELLE COLLABORAZIONI:</b> da valutare sulla base delle collaborazioni con organismi di ricerca, sia in qualità di co-proponenti che in qualità di prestatori di servizi di consulenza, che collaborino al progetto per almeno il 10% dei costi ammissibili di domanda. La valutazione, che tiene conto ai fini del rispetto della predetta soglia del

<sup>66</sup> Secondo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera e), del decreto.

<sup>67</sup> La sussistenza delle condizioni di ammissibilità dello stesso sulla base degli elementi e secondo i criteri di cui all'articolo 5, assegnando agli stessi un punteggio sulla base di quanto stabilito nella tabella riportata nell'allegato n. 8 e verificando il superamento o meno delle soglie di ammissibilità ivi indicate. Il superamento delle soglie di ammissibilità costituisce una condizione necessaria per la conclusione con esito positivo dell'istruttoria ma non sufficiente, essendo l'esito finale subordinato alla favorevole valutazione complessiva dell'intero progetto.

<sup>68</sup> Di cui all'articolo 4, comma 4, lettera e) del Decreto Direttoriale del 7 dicembre 2023.



10% dell'ammontare complessivo delle collaborazioni prestate da uno o più organismi di ricerca, è svolta con particolare riferimento riguardo:

- ◆ alle competenze e alle esperienze specifiche degli organismi di ricerca rispetto alle tecnologie al cui sviluppo è finalizzato il progetto presentato;
- ◆ all'attinenza delle attività previste a carico degli organismi di ricerca nell'ambito della ricerca industriale ovvero nell'ambito dello sviluppo sperimentale;
- ◆ alla misura in cui le attività degli organismi di ricerca risultano necessarie per l'effettiva realizzazione del progetto.

**SOLIDITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA:** da valutare<sup>69</sup>, sulla base dei seguenti indicatori:

- ◆ **capacità di rimborsare il finanziamento agevolato:** tale indicatore è determinato come rapporto tra il valore medio del cash-flow generato in ciascuno dei due esercizi ed il valore del finanziamento da restituire in ciascuno degli anni del relativo ammortamento, determinati secondo le seguenti indicazioni:
  - ✓ il valore del cash-flow è dato dalla somma algebrica delle voci "Ammortamenti e svalutazioni" e "Utile/perdita dell'esercizio"<sup>70</sup>
  - ✓ il finanziamento da restituire ed il relativo numero di anni di ammortamento sono quelli concessi al soggetto da valutare per la realizzazione del progetto o, in caso di progetto congiunto, della propria parte del progetto stesso. Il valore del punteggio relativo a tale indicatore non può, comunque, essere inferiore a 3,2, pena la irricevibilità della domanda di agevolazioni.
- ◆ **copertura finanziaria delle immobilizzazioni:** tale indicatore è determinato come valore medio dei rapporti tra la somma dei mezzi propri e dei debiti a medio-lungo termine sul totale delle immobilizzazioni relativi ai due esercizi contabili<sup>71</sup>.
- ◆ **indipendenza finanziaria:** tale indicatore è determinato come valore medio dei rapporti tra i mezzi propri e il totale del passivo relativi ai due esercizi contabili<sup>72</sup>.
- ◆ **incidenza degli oneri finanziari sul fatturato:** tale indicatore è determinato come valore medio dei rapporti tra gli oneri finanziari e il fatturato relativi ai due esercizi contabili<sup>73</sup>.

<sup>69</sup> Con riferimento ai dati contabili relativi agli esercizi indicati nell'allegato n. 5 del Decreto Direttoriale del 7 dicembre 2023.

<sup>70</sup> Di cui, rispettivamente, alle voci 10 e 21 del Conto economico di cui all'articolo 2425 del codice civile, come modificato dall'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139.

<sup>71</sup> I dati da considerare nel calcolo di ciascun rapporto sono determinati, con riferimento allo schema di Stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile, come segue: (i) il valore relativo ai mezzi propri è quello del totale della voce A del Passivo "Patrimonio netto"; (ii) il valore relativo ai debiti a medio-lungo termine è quello dato dalla somma degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo della voce D del Passivo "Debiti"; (iii) il valore relativo alle immobilizzazioni è quello del totale della voce B dell'Attivo "Immobilizzazioni".

<sup>72</sup> I dati da considerare nel calcolo del rapporto sono determinati, con riferimento allo schema di Stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile, come segue: (i) il valore relativo ai mezzi propri è quello del totale della voce A del Passivo "Patrimonio netto"; (ii) il valore relativo al Passivo è quello del totale del "Passivo".

<sup>73</sup> I dati da considerare nel calcolo del rapporto sono determinati con riferimento allo schema di Conto economico di cui all'articolo 2425 del Codice civile, come segue: (i) il valore degli oneri finanziari è quello della voce C.17 "Interessi e altri oneri finanziari"; (ii) il valore del fatturato è quello del totale della voce A "Valore della produzione".



	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>incidenza gestione caratteristica sul fatturato:</b> tale indicatore è determinato come valore medio dei rapporti tra il margine operativo lordo e il fatturato relativi ai due esercizi contabili<sup>74</sup>.</li> </ul>
<b>QUALITÀ DELLA PROPOSTA PROGETTUALE</b>	<p><b>FATTIBILITÀ TECNICA:</b> tale elemento è valutato con riferimento all'adeguatezza delle risorse strumentali e organizzative a disposizione del progetto, con particolare riguardo alla dotazione delle risorse, alla congruità e pertinenza dei costi, alla tempistica prevista e alla coerenza delle fasi in cui si articola in progetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>risorse strumentali:</b> sono valutate in base alla loro adeguatezza rispetto al progetto. In particolare, viene valutata l'idoneità e la rispondenza delle apparecchiature scientifiche e delle strutture dedicate alle attività di ricerca e sviluppo, già in possesso del proponente. Le risorse strumentali di nuovo acquisto sono valutate in relazione alla congruità e alla pertinenza delle relative spese ed anche in relazione al grado di dettaglio con il quale sono identificate dal soggetto proponente;</li> <li>◆ <b>risorse organizzative:</b> sono valutate in relazione alle procedure organizzative (routines) utilizzate dal proponente per la gestione di progetti di ricerca e sviluppo, all'esperienza e professionalità del responsabile tecnico del progetto, da valutare sulla base del curriculum, alla tempistica di realizzazione prevista in relazione alle risorse strumentali, alle attività di ricerca e sviluppo in essere, anche in considerazione di eventuali sovrapposizioni temporali con altri progetti;</li> <li>◆ <b>coerenza delle fasi in cui si articola il progetto:</b> viene valutata con particolare riguardo alla congruità, alla consequenzialità ed efficienza con cui le diverse fasi del progetto sono articolate al fine di conseguire il risultato atteso indicato, analizzando il grado di integrazione delle diverse fasi, la pertinenza dei costi indicati e la congruità delle attività progettuali previste rispetto ai tempi fissati per la realizzazione del progetto;</li> </ul> <p><b>RILEVANZA DEI RISULTATI ATTESI:</b> tale elemento è valutato sulla base della rilevanza, utilità e originalità dei risultati attesi rispetto allo stato dell'arte, e sulla capacità del progetto di generare miglioramenti tecnologici nel settore/ambito di riferimento nel quale la tecnologia innovativa può essere utilizzata. In particolare, l'elemento di originalità è valutato rispetto al contesto internazionale di riferimento, ovvero a quello nazionale per le piccole e medie imprese, e, comunque, non può essere riconducibile a modifiche di routine o modifiche periodiche apportate ai prodotti o ai processi di produzione, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti per il soggetto proponente;</p>

<sup>74</sup> I dati da considerare nel calcolo del rapporto sono determinati, con riferimento allo schema di Conto economico di cui all'articolo 2425 del codice civile, come segue: (i) il valore del margine operativo lordo (MOL) è determinato come differenza tra il valore del totale della voce A "Valore della produzione" e le seguenti voci: – Voce B.6 "Costo della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo merci"; – Voce B.7 "Costo della produzione per servizi"; – Voce B.8 "Costo della produzione per godimento di beni di terzi"; – Voce B.9 "Costo della produzione per il personale"; – Voce B.11 "Costo della produzione per variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci"; – Voce B.14 "Costo della produzione per oneri diversi di gestione"; (ii) il valore del fatturato è quello del totale della voce A "Valore della produzione".



	<p><b>GRADO DI INNOVAZIONE:</b> tale elemento è valutato con riferimento alla capacità del progetto di introdurre dei cambiamenti tecnologici radicali nei prodotti o nei processi produttivi ovvero di generare dei notevoli miglioramenti nei prodotti o nei processi, con una graduazione del punteggio in misura crescente, a seconda che si tratti di notevole miglioramento di processo, notevole miglioramento di prodotto, nuovo processo o nuovo prodotto;</p>
<b>IMPATTO DEL PROGETTO</b>	<p><b>INTERESSE INDUSTRIALE:</b> tale elemento è valutato con riguardo all'interesse industriale all'esecuzione del progetto da determinare in relazione all'impatto economico dei risultati attesi (ricavi aggiuntivi/sostitutivi, quota export, margini previsti a regime, ecc.), con particolare riferimento alla capacità del progetto di generare soluzioni tecnologiche in grado di soddisfare i bisogni esistenti e/o di generare nuovi bisogni nei mercati in cui l'impresa opera, nonché di penetrare in nuovi mercati;</p>
	<p><b>POTENZIALITÀ DI SVILUPPO:</b> tale elemento è valutato sulla base della capacità del progetto di sviluppare il settore/ambito di riferimento e di generare ricadute industriali anche in altri ambiti/settori attraverso cambiamenti nell'architettura dei prodotti o dei processi o nelle modalità con le quali le singole parti e le tecnologie specifiche insite nei prodotti o processi sono collegate tra di loro in relazione al settore/ambito di riferimento e alla capacità di generare ricadute positive anche in altri ambiti/settori. Viene, inoltre, valutata la capacità del progetto di rafforzare la competitività e la crescita delle imprese proponenti attraverso lo sviluppo di innovazioni idonee a soddisfare la domanda e i bisogni del mercato, di generare un miglioramento dell'impatto ambientale e sociale e di essere efficace nello sfruttamento e la disseminazione dei risultati del progetto</p>

Il Soggetto gestore, **in relazione a ciascuno dei criteri di valutazione** sopra riportati, procede ad attribuire **un punteggio secondo quanto previsto nella tabella riportata nell'apposito allegato n. 8** del Decreto Direttoriale del 7 dicembre 2023.

#### D.9. COME VIENE EROGATA L'AGEVOLAZIONE?

**R.9.** Le **agevolazioni sono erogate in non più di cinque soluzioni**, più **l'ultima a saldo**, in relazione a stati di avanzamento del progetto. **Gli stati di avanzamento**, ad eccezione di quanto previsto per la richiesta relativa alla prima erogazione e all'ultimo stato di avanzamento, **devono essere relativi a un periodo temporale pari a un semestre o a un multiplo di semestre**, a partire dalla data del decreto di concessione ovvero, nel caso in cui il progetto sia avviato successivamente all'adozione del decreto di concessione medesimo, a partire dalla **data di effettivo avvio delle attività**.

La **prima erogazione** può riguardare le **spese e i costi sostenuti fino alla data del decreto di concessione**, indipendentemente dalla cadenza semestrale.



La **prima richiesta di erogazione** per stato di avanzamento deve essere **presentata entro 18 mesi dalla data del decreto di concessione** e può riguardare, indipendentemente dalla cadenza semestrale, anche il periodo temporale che va dall'avvio del progetto fino alla data del decreto di concessione stesso.



Nel limite del 90%, il finanziamento agevolato può essere erogato anche a titolo di anticipazione in un'unica soluzione, in favore di imprese di ogni dimensione, esclusivamente previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa che deve essere irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, a favore del Ministero, di importo pari alla somma da erogare.

Ai fini dell'ultima erogazione a saldo, il soggetto beneficiario trasmette al Soggetto gestore, entro 3 mesi dalla data di ultimazione del progetto, la relativa richiesta corredata di una relazione tecnica finale, redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 20 del decreto del 7 dicembre 2023, concernente il raggiungimento degli obiettivi e la documentazione relativa alle spese e ai costi complessivi sostenuti. Tale richiesta di erogazione dell'ultimo stato di avanzamento può riguardare un periodo temporale diverso da un semestre e deve essere presentata entro e non oltre il predetto termine, pena la revoca delle agevolazioni.

Il pagamento delle spese o dei costi sostenuti nell'ultimo stato di avanzamento può essere effettuato anche nei 3 mesi successivi alla data di ultimazione del progetto, ma, comunque, prima della richiesta di erogazione.

L'ammontare complessivo delle erogazioni per ciascuna tipologia agevolativa (contributo alla spesa e finanziamento agevolato), effettuate a stato avanzamento lavori ovvero a titolo di anticipazione, non può superare il 90% del relativo importo concesso o del relativo importo spettante, ove inferiore. Il residuo 10% delle agevolazioni, da sottrarre dall'ultimo stato di avanzamento o, se non sufficiente, anche da quello immediatamente precedente, ovvero dall'anticipazione, nel caso in cui il finanziamento agevolato sia interamente erogato in anticipazione, viene erogato a saldo.

Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni, il soggetto beneficiario è tenuto a seguire le modalità di rendicontazione delle spese e dei costi come indicati nei relativi allegati del decreto 7 dicembre 2023 in via esclusivamente telematica, utilizzando la procedura disponibile nel sito internet del Soggetto gestore (<https://fondocrescitasostenibile.mcc.it>).



## RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le **Risposte** alle istanze di interpello **pubblicate** in **questa settimana dalla n. 1** del 05.01.2024 **alla n. 7** del 12.01.2024, e **quelle di dicembre 2023** consultabili direttamente sul sito dell' Agenzia delle Entrate ai seguenti link:

- ✓ [Risposte alle istanze di interpello di GENNAIO 2024](#)
- ✓ [Risposte alle istanze di interpello di DICEMBRE 2023](#)

## RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

### [Risoluzione 2 del 9 gennaio 2024](#)

**Dichiarazioni di utilizzo dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine nel territorio della UE, di imbarcazioni da diporto** e di navigazione in alto mare, ai fini della non imponibilità, ai sensi degli articoli 7-sexies e 8-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 708 a 712, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 - **Presentazione della dichiarazione telematica** da parte dei soggetti non residenti, non stabiliti e non identificati nel territorio dello Stato

### [Risoluzione 1 del 4 gennaio 2024](#)

**Canone di abbonamento alla televisione per uso privato per l'anno 2024** – articolo 1, comma 19, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.



## LO SCADENZARIO DAL 12.01.2024 AL 26.01.2024

Venerdì 12 gennaio 2024

I Soggetti che hanno corrisposto **compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo a "dipendenti delle pubbliche amministrazioni"** devono comunicare agli uffici delle Amministrazioni dello Stato che effettuano il conguaglio ai sensi dell'art. 29, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, le somme corrisposte, l'importo dei contributi e delle ritenute effettuate.

Lunedì 15 gennaio 2024

**I soggetti IVA** devono procedere **all'emissione e registrazione delle fatture differite** relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l'operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel **mese solare precedente**. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa.

Lunedì 15 gennaio 2024

**Le Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco** che hanno effettuato l'opzione per il **regime fiscale agevolato** di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere **all'annotazione**, anche con unica registrazione, **dell'ammontare dei corrispettivi** e di qualsiasi provento conseguito nell'esercizio di **attività commerciali**, con **riferimento al mese precedente**, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minor per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato.

Lunedì 15 gennaio 2024

I **sostituti d'imposta** che hanno intenzione di prestare **assistenza fiscale nell'anno 2024** devono **comunicarlo ai propri sostituiti**, lavoratori dipendenti e pensionati.

Martedì 16 gennaio 2024

Il "[decreto Anticipi](#)", ha stabilito che, solo periodo d'imposta 2023, **le persone fisiche titolari di partita IVA** che nel periodo d'imposta precedente (quindi 2022) **dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro**, possono effettuare il



**versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi**, modello "Redditi persone fisiche 2023" (Redditi PF 2023), con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL:

- ♦ **entro il 16 gennaio 2024** (in luogo del 30 novembre 2023),
- ♦ oppure in **5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2024, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese**. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

**Sono espressamente esclusi i contributi previdenziali e assistenziali**, per i quali permane il termine ordinariamente previsto del 30 novembre 2023.

Martedì **16 gennaio 2024**

**I Condomini**, in qualità di sostituti d'imposta **che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente** per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa, **devono versarle** con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.

Martedì **16 gennaio 2024**

I soggetti che **esercitano attività di intrattenimento** o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al **versamento dell'imposta sugli intrattenimenti** relativi alle **attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente**. Il versamento va effettuato tramite **modello F24** con modalità telematiche.

Martedì **16 gennaio 2024**

Le **imprese di assicurazione** devono effettuare il versamento delle **ritenute alla fonte su redditi di capitale derivanti da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il 31/12/2000, escluso l'evento morte, corrisposti o maturati nel mese precedente**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

Martedì **16 gennaio 2024**

**I contribuenti Iva mensili** devono versare l'imposta dovuta **per il mese di dicembre** (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell'imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.



---

Martedì **16 gennaio 2024**

I soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla **liquidazione e versamento dell'Iva** relativa al **mese precedente**, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

---

Martedì **16 gennaio 2024**

I soggetti residenti che **esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici** mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare **la ritenuta del 21%** operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese di **dicembre 2023** relativi a **contratti di locazione breve**, tramite modello F24 con modalità telematiche.

---

Martedì **16 gennaio 2024**

I **soggetti incaricati** al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le **ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R.** effettuate nel **mese precedente**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

---

Martedì **16 gennaio 2024**

I **sostituti d'imposta** devono provvedere al **versamento dell'imposta sostitutiva** dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese di **dicembre 2023**, in relazione a **incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione**, tramite Modello F24 con modalità telematiche.

---

Martedì **16 gennaio 2024**

I **sostituti d'imposta** devono **versare le ritenute operate** nel mese di **dicembre 2023** sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato.

---

Martedì **16 gennaio 2024**

Gli **enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato** tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono **versare**



---

**l'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti  
relativa al mese precedente.**

---

Martedì **16 gennaio 2024**

**Banche, società fiduciarie, imprese di investimento** abilitate all'esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati **che intervengono nell'esecuzione di transazioni finanziarie**, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, **nonché i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica** di atti riferiti alle medesime operazioni **devono versare la "Tobin Tax"** relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati **nel mese precedente**, tramite modello F24 con modalità telematiche.  
**L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai.**

---

Martedì **16 gennaio 2024**

**Versamento delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre precedente**, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nel medesimo periodo, da parte delle **società di capitali, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust residenti nel territorio dello Stato** che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

---

